



Comune di Terrapetrone

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO
AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del Reg. Data 22-11-2013

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER SPESE DI
RAPPRESENTANZA.**

L'anno duemilatredici , il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 19:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MARUCCI ADRIANO	P	QUADRAROLI DOMENICO	P
PINZI SILVIA	P	NARDI NAZZARENO	P
BARONI BARBARA	P	MOGLIANI SANDRO	P
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	P	DELL'ERBA FRANCESCO	A
NALLI VALENTINA	P	FELICIOTTI GIAMPIERO	P
GIROLAMI SANDRO	A	MENICHELLI FABIO	P
PONTONI MARCO	P		

Assegnati 13
In carica 13

Presenti 11
Assenti 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor MARUCCI ADRIANO in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa APPIGNANESI GIULIANA.
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

BARONI BARBARA
NALLI VALENTINA
MOGLIANI SANDRO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Il Sindaco illustra il regolamento sulle spese di rappresentanza

Premesso che nel novero della spesa pubblica rientrano anche le spese di rappresentanza, intese come tutte quelle spese necessarie a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente all'esterno in occasione di visite, manifestazioni, ricorrenze, ecc.;

Premesso altresì che il quadro normativo in materia di spese di rappresentanza è variegato e prevede una serie di obblighi e di limitazioni disciplinati da:

l'articolo 1, commi 9 e 173 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) i quale prevedono che gli enti locali devono trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti gli atti di spesa superiori a 5.000 euro inerenti, tra gli altri, le spese di rappresentanza;

art. 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (conv. con modificazioni dalla legge n. 122/2010) il quale obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a ridurre dal 1° gennaio 2011 dell'80% le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza rispetto a quanto sostenuto nel 2009;

l'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. con modificazioni dalla legge n. 148/2011) il quale prevede che gli enti locali rendicontino le spese di rappresentanza in apposito prospetto da allegare al rendiconto di gestione, prospetto che deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di Controllo della Corte dei conti entro 10 giorni dall'approvazione;

Riscontrato che, nonostante le norme sopra richiamate, manca nell'ordinamento pubblicistico una disciplina legislativa specifica che individui quali sono le spese di rappresentanza, quali tipologie ricondurre a tale ambito e che consenta, pertanto, di individuare i limiti dell'esercizio del potere di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

Tenuto conto che la sostanziale carenza normativa provoca uno stato d'incertezza in ordine alla valutazione dei singoli casi e alla loro riconducibilità o meno al concetto di spese di rappresentanza, tanto da indurre la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione;

Ricordato che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, *“le spese di rappresentanza, nonché quelle per pubblicità, convegni e mostre possano essere legittimamente sostenute dagli enti, e necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:*

- 1) la stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;*
- 2) necessita della Pubblica amministrazione a una proiezione esterna ovvero a intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, diretta a mantenere o ad accrescere il prestigio dell' Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali;*
- 3) previsione della spesa in uno specifico stanziamento di bilancio;*
- 4) eventuale determinazione delle fattispecie ammissibili da prevedere in regolamenti o atti amministrativi a valenza regolamentare (ad esempio “linee guida” predisposte dall'organo esecutivo)” (Corte dei conti, sezione regionale di controllo del Piemonte, deliberazione n. 46/2009/SRCPIE/VSGF).*

Ritenuto necessario dotarsi di uno specifico regolamento interno per le spese di rappresentanza con cui definire le linee generali che

consentano di individuare, in base a obiettivi criteri tecnico-giuridici predeterminati, le esigenze di rappresentatività che rispondono all'interesse pubblico e che quindi possono dare luogo alle relative spese;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici competenti, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a);

Atteso che con l'approvazione di tale regolamento si intende:

- a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
- b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

Richiamato l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 42, comma 2, lettera a), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Con il seguente risultato della votazione resa per alzata di mano, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori,

Consiglieri presenti	n.	11
----------------------	----	----

Consiglieri votanti	n.	11
Consiglieri astenuti	n.	0
Voti favorevoli	n.	11
Voti contrari	n.	0

**DELIB
ERA**

- 1) di approvare l'allegato "*Regolamento delle spese di rappresentanza*", il quale si compone di n. 8 articoli.



COMUNE DI SERRAPETRONA
PROVINCIA DI MACERATA

REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del
22/11/2013)

ART. 1 - REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA

Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte della Amministrazione di spese di rappresentanza, e si prefigge di uniformare la trattazione della materia nel rispetto della normativa vigente, di semplificare le procedure e di migliorare la gestione amministrativa e contabile dell'attività relativa.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA

Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, ed a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti coinvolta, di cerimonie e ricorrenze.

ART. 3 - SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

E' il Sindaco il solo soggetto autorizzato ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente.

ART. 4 - SPECIFICAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'Amministrazione.

- Ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di Enti e Associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;
- Offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a ospiti ricevuti dal Sindaco, che siano investiti di cariche pubbliche o dirigenti con rappresentanza esterna di Enti, Associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva;
- Colazioni di lavoro giustificate con motivazioni di interesse pubblico del Sindaco, con ospiti che rivestono le qualifiche dei precedenti punti.
- Ad essi sono equiparati gli accompagnatori che abbiano almeno la qualifica di funzionari direttivi e gli autisti di rappresentanza.
- Cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali, ecc.) consegna o invii di omaggi (medaglie, caffè, targhe sportive, fiori o corone, volumi, presenti vari).

Le targhe, le coppe e gli altri premi di carattere sportivo vengono concessi solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio del Comune.

ART. 5 - SPESE DI RAPPRESENTANZA FUORI SEDE

Al Sindaco è consentito offrire colazioni ed omaggi anche fuori sede, in

occasione di missioni o viaggi, estero compreso, nei limiti della convenienza.

ART. 6 - CASI DI INAMMISSIBILITA' DI SPESE DI RAPPRESENTANZA

Non sono ammesse le colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono tutti Amministratori e/o dipendenti dell'Ente.

Non possono usufruire della colazione di lavoro a carico del Comune i funzionari pubblici quando siano in missione e godano del relativo trattamento.

Non è ammessa la colazione di lavoro per i componenti di Commissioni che percepiscono il gettone di presenza.

ART. 7 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Le spese di rappresentanza vanno poste a carico di uno o più capitoli di bilancio denominati "*Spese di rappresentanza*", nel rispetto dei limiti finanziari stabiliti in attuazione della normativa vigente per tempo.

2. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato al responsabile del servizio competente mediante PEG;

3. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal Responsabile del Servizio competente e pagate dal Servizio finanziario previa presentazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione e l'evidenza della qualificazione pubblica o di rilevanza sociale del/dei destinatario/i dell'attività.

4. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti e dal Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia.

5. Le spese di rappresentanza non possono in nessun caso essere sostenute attraverso l'utilizzo di fondi economici.

6. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti a cura di dell'Ufficio Contabile.

ART. 8 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Le spese di rappresentanza devono essere rendicontate in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). Entro 10 giorni dall'approvazione il prospetto deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, a cura del servizio finanziario dell'ente.

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 22-11-13 ATTO N. 25

OGGETTO PROPOSTA:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to GIROLAMI LUIGINO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to GIROLAMI LUIGINO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

IL PRESIDENTE
F.to MARUCCI ADRIANO

Prot. N. Approvata

Li 04-12-2013

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgvo 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Serrapetrona lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA

Il Sottoscritto Segretari Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 04-12-2013
al 19-12-13 senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA
